



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IX - Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

### IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999”, ed in particolare l’allegato III, sez. A e s.m.i.;

VISTA la domanda del Sig. OLIVARI Edoardo, cittadino italiano, diretta ad ottenere il riconoscimento della pluriennale esperienza professionale maturata in Svizzera, per l’esercizio in Italia dell’attività di mediatore marittimo ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 478, recante “Ordinamento della professione di Mediatore marittimo” e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno” e s.m.i.;

VISTO che la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) responsabile del Punto di contatto svizzero previsto dalla Direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali applicabili in virtù degli Accordi bilaterali conclusi tra la Svizzera, l’UE e i suoi Stati membri ha attestato che il Sig. OLIVARI Edoardo ha lavorato dal 1 maggio 2001 al 31 maggio 2017 presso la IFCHOR (Switzerland) SA con sede a Losanna (Svizzera), società che si occupa di attività di mediazione nei contratti di costruzione, compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo delle cose;



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

VISTO il documento “Extrait sans radiations” del 12 novembre 2021 riferito alla IFCHOR (Switzerland) SA, società anonima iscritta dal 01 dicembre 1976, n. féd. CH-550-0076141-5, IDE/UID che-107.885.777;

VISTA l’attestazione del legale rappresentante della società IFCHOR con cui dichiara che il sig. OLIVARI Edoardo è stato dipendente in qualità di mediatore marittimo dal 01.05.2001 al 31.05.2017 e che ha svolto *mansioni di responsabilità nell’ambito dei dipartimenti Panamax, Post-Panamax Supra e Babycapes ed ha direttamente partecipato a fissare/concludere oltre 680 contratti in maniera indipendente in nome e per conto della società;*

VISTA la documentazione denominata “Certificato di salario per la dichiarazione d’imposta” del Sig. OLIVARI Edoardo riferita agli anni dal 2001 al 2017;

VISTO l’estratto del casellario giudiziale svizzero con esito negativo;

SENTITE le associazioni di categoria;

CONSIDERATO che il mediatore marittimo è tra le attività elencate nell’allegato IV del decreto legislativo n. 206/2007 e che, ai sensi del Capo III, art. 30 del medesimo d.lgs., le condizioni per il riconoscimento sono subordinate alla dimostrazione dell’esercizio dell’attività in questione per almeno 3 anni consecutivi negli ultimi dieci anni come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda nello Stato di origine;

VALUTATO che il sig. OLIVARI Edoardo soddisfa i requisiti di cui all’art. 30 del d.lgs. 206/2007;

TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta in data 2 settembre 2021 tramite bonifico bancario del Monte dei Paschi di Siena - alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d’Italia;

DECRETA



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

### Art. 1

1. Al Sig. OLIVARI Edoardo, cittadino italiano, nato a Genova (GE) il 26 settembre 1962, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 206/2007 è riconosciuta l'esperienza lavorativa di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di mediatore marittimo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478, recante "Ordinamento della professione di Mediatore marittimo" ed al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno" e s.m.i;

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Roma, 29 aprile 2022

IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Loredana GULINO